

**COMITATO AMMINISTRATORE
DEL FONDO PENSIONI
LAVORATORI DIPENDENTI**
tramite la sede Inps territoriale di -----

COMITATO ESECUTIVO
tramite la sede Inps territoriale di -----

Ricorso ex art. 42 e ss. L. 88/1989

Il sottoscritto -----, nato -----, residente -----, nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della s.r.l. *Alfa*, con sede in---- (P.IVA ---), ai sensi e per gli effetti degli artt. 42 e ss. della L. 88/1989, presenta formale **ricorso** avverso il provvedimento amministrativo INPS n. ---- del -----.

Premesso che

1. In data -----, la s.r.l. *Alfa* assumeva il sig. *Tizio* (C.F.: -----) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (cfr. contratto di lavoro all.), usufruendo dei benefici contributivi di cui all'art. 1, co. 118, L. 23.12.2014 n. 190 (o altra legge che attribuisca benefici contributivi);
2. Il lavoratore, infatti, aveva concluso il suo precedente rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la s.p.a. *Beta* (P.IVA.: ---), in data ----- (cfr. lettera di dimissioni/licenziamento all.);
3. Tra la data di cessazione del primo rapporto di lavoro alle dipendenze della s.p.a. *Beta* e la data di assunzione presso la s.r.l. *Alfa* intercorrevano -- mesi;
4. Per un mero **errore materiale**, la data di cessazione del precedente rapporto di lavoro veniva indicata al gg/mm/yyyy;
5. Tale errata comunicazione veniva successivamente rettificata in data --- (cfr. ricevute di invio della comunicazione allegate);
6. Con comunicazione del gg/mm/yyyy (prot. INPS -----), l'INPS chiedeva alla società odierna ricorrente la restituzione di € -----, comprensivi delle somme dovute a titolo di sanzioni civili ai sensi dell'art. 116 co. 8 lett. A della L. 388/2000, a causa dell'asserita indebita fruizione dei benefici contributivi di cui al citato art. 1 co. 118 L. 190/2014.

7. Assumeva, in particolare, l'Istituto che, in relazione al rapporto di lavoro del sig. *Tizio* non sussistesse il requisito di assenza di occupazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l'assunzione;

N.B. le medesime motivazioni possono essere utilizzate per qualsiasi errore materiale di comunicazione (es. errata qualificazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ecc.).

Rilevato che

1. L' art. 1 co. 118 L. 190/2014, come noto, stabilisce che *“Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato”*.
2. La predetta normativa pone, quindi, quale requisito principale per il cd. esonero contributivo triennale la non occupazione a tempo indeterminato del lavoratore neo - assunto nei sei mesi precedenti la nuova assunzione;
3. Tale requisito appare pienamente sussistente nel caso di specie, in quanto la reale data di cessazione del precedente rapporto di lavoro si evince chiaramente da tutti i documenti allegati al presente atto e, in particolare, dalla lettera di dimissioni/licenziamento del lavoratore - dal modello CUD - dalle dichiarazioni del medesimo lavoratore e/o della società precedentemente datrice di lavoro;
4. È di tutta evidenza che una mera irregolarità formale, peraltro immediatamente corretta, non può penalizzare né il lavoratore né l'azienda che proceda alla sua

assunzione. La condizione prevista dalla legge per usufruire delle menzionate agevolazioni contributive, infatti, non è che intercorrano sei mesi dalla *comunicazione di cessazione* del precedente rapporto di lavoro bensì che intercorrano sei mesi dalla cessazione di fatto e diritto di tale rapporto.

5. Altrettanto evidente è che nessuna rilevanza ai fini del riconoscimento del diritto all'agevolazione assume la regolarità meramente formale delle comunicazioni effettuate dall'intermediario telematico laddove, come nel caso di specie, ricorrano tutte le condizioni di fatto e di diritto previste dalla legge;
6. La istante s.r.l. *Alfa* ha, pertanto, tutto il diritto di usufruire dell'esonero contributivo di cui alla L. 190/2014 in relazione all'assunzione del sig. *Tizio*.

Tutto ciò premesso e rilevato, il sottoscritto -----, nella spiegata qualità,

chiede,

previo accertamento del diritto della società istante alla fruizione dei benefici contributivi relativi all'assunzione del sig. *Tizio*, **l'annullamento** del provvedimento INPS prot. N. ---- del ----. In caso di rigetto o di mancanza di riscontro nei termini di legge, sarà adita la competente autorità giudiziaria, con oneri di lite a carico di codesto Ente.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Comunicazione INPS prot. N. --- del ----;
- 2) Lettera di dimissioni/licenziamento datata ---;
- 3) Modello CUD del lavoratore;
- 4) Dichiarazione del sig. --- di cessazione del rapporto di lavoro;
- 5) Ricevute di invio della comunicazione di rettifica della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Luogo e data.

Firma